



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Massimo Morandini	Giudice
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. 48 / 2025, e precisamente nel **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 48-1/ / 2025** instaurato su ricorso di:

ENNEPONTEGGI S.R.L.,

con l'avv. Angelo Rota;

RICORRENTE

per l'apertura della liquidazione giudiziale di

FONTANELLA ROBERTO (C.F. FNTRRT63P27H607H),

con l'avv. Lorenzo Eccher;

DEBITORE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.

\* \* \*

MOTIVI DELLA DECISIONE



Va premesso che, con provvedimento pronunciato in data odierna, questo Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda presentata dal debitore ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i., il che consente di procedere sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale del debitore presentata dall'odierno creditore, ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i..

Ciò detto, il ricorso merita accoglimento.

Il resistente debitore è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

Risulta lo stato di insolvenza del resistente imprenditore.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità del resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, vantante un credito di oltre 40 mila euro portato in decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2379/2025 del 06.06.2025 (cfr. docc. 1 e 2 ricorrente);
- b) l'infruttuoso tentativo della ricorrente di esecuzione forzata del suo credito tramite pignoramento presso terzi (cfr. doc. 3 ricorrente);
- c) la pendenza nei suoi confronti di un'esecuzione presso il debitore, iscritta sub RGE 524/2025 di questo Tribunale (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso la competente cancelleria di questo Tribunale);
- d) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INAIL, taluni anche di importo assai esiguo (nell'ordine di qualche decina o centinaia di euro), con atti di riscossione coattiva affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 63.161,57 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate – Riscossione);



e) i reiterati inadempimenti nel versamento di contributi obbligatori verso INPS sin dal 2022, accumulando un debito nei confronti dell'ente di complessivi euro 33.516,70 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso INPS).

Il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti, bastandosi considerare che nella dichiarazione IVA 2023, relativa al 2022, si espongono operazioni imponibili attive per oltre 600 mila euro e un volume d'affari per oltre 1,2 milioni di euro (ed eguale importo viene appostato nella voce ricavi della dichiarazione dei redditi secondo il modello PF 2023), e che nella dichiarazione IVA 2024, relativa al 2023, si espongono operazioni imponibili attive per oltre 700 mila euro e un volume d'affari per oltre 2,3 milioni di euro (mentre nella dichiarazione dei redditi di cui al modello PF 2024 si appostano ricavi per 2 milioni di euro), il che è sufficiente per ritenere superata la soglia di cui al n. 2) della citata disposizione. Si aggiunga che nella dichiarazione dei redditi secondo il modello PF 2024, relativa al 2023, viene dichiarato un attivo per oltre 1,3 milioni di euro, e debiti per circa 1,2 milioni di euro, il che contestualmente induce a ritenere il superamento anche delle soglie di cui ai nn. 1) e 3) della citata disposizione.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

**dichiara** l'apertura della liquidazione giudiziale di FONTANELLA ROBERTO, e conseguentemente:

- a) **nomina** giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) **nomina** curatore Alessandro Giarolli;



- c) **ordina** al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
- d) **stabilisce** che il giorno **12.03.2026**, alle ore **11.40**, presso la sede di questo Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato;
- e) **assegna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;



5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore; tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

**manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..**

Trento, 15/12/2025

Il Giudice estensore  
Benedetto Sieff

Il Presidente  
Luciano Spina



